N. di Repertorio	
N. di Raccolta	
Contratto quadro per l'affidamento della "Progettazione, realizzazione e gestione del	
Sistema Cloud Toscana, il community Cloud per la Pubblica Amministrazione in	
Toscana"	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di settembre in Firenze, Via di	
Novoli, 26 in una sala della Regione Toscana, davanti a me, Dott. Alberto Stefanizzi,	
nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione,	
nominato con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi	
informativi n. 14 del 12/01/2016, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge	
SONO COMPARSI:	
- REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE, codice fiscale e	
partita IVA n. 01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza	
del Duomo, n. 10, rappresentata dall'Ing. Sergio Papiani, nato a Orvieto (TR) il	
02/11/1965, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità	
di Dirigente responsabile del Settore "Ufficio per la transizione al Digitale.	
Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione",	
competente per materia, nominato con decreto n. 15181 del 17/09/2019 del Direttore	
Generale della Giunta regionale autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n.	
38/2007 e della Delibera di Giunta Regionale n. 718 del 14/07/2015, ad impegnare	
legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato	
approvato con decreto n. 11103 del 26/07/2017, e successivamente modificato con	
decreti n. 17736 del 30/11/2017 e n. 15810 del 26/09/2019, esecutivi a norma di	
legge;	

- Telecom Italia S.p.A. (in seguito per brevità indicata come "Società"), con sede	
legale in Milano, Via Gaetano Negri, n. 1, codice fiscale e partita IVA n.	
00488410010, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano,	
rappresentata dall'Ing. Stefano Cinquini, nato a Viareggio (LU) il 10/10/1961,	
domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, in qualità di procuratore	
speciale della Società, giusta procura speciale conferita dall'Amministratore	
delegato e Legale rappresentante della Società, Sig. Amos Genish, con scrittura	
privata autenticata in data 04/11/2017 dalla dott.ssa Sandra De Franchis, notaio in	
Roma, Repertorio n. 8599 e Raccolta n. 3968, che, in copia digitale conforme	
all'originale analogico, si allega al presente atto quale "Allegato A".	
La Società interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del	
Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito indicato come "Appaltatore")	
costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le società:	
- Enterprise Services S.p.A., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (MI), Via	
Achille Grandi, n. 4, codice fiscale n. 00282140029 e Partita IVA n.	
12582280157, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano;	
- IBM Italia S.p.A., con sede legale a Segrate (MI), Circonvallazione Idroscalo,	
snc, codice fiscale n. 01442240030 e Partita IVA n. 10914660153, iscritta nel	
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano;	
- Lutech S.p.A., con sede legale a Milano, Via Dante, n. 14, codice fiscale e	
Partita IVA n. 02824320176, iscritta nel Registro delle Imprese presso la	
C.C.I.A.A. di Milano;	
- <b>Dedalus S.p.A.</b> , con sede legale a Firenze, Via di Collodi, n. 6/c, codice fiscale	
e Partita IVA n. 05994810488, iscritta nel Registro delle Imprese presso la	
C.C.I.A.A. di Firenze,	

i dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016,
o a Ripoli, Repertorio n. 25683 e
oia digitale conforme all'originale
o B" e successivo Atto integrativo
ato a rogito del Dott. Riccardo
5793 e Fascicolo n. 11663 in data
originale analogico, si allega al
personale e poteri di firma dei
l mio consenso, rinunciano alla
ra indetta da Regione Toscana in
lo 60 del D. Lgs. n. 50/2016, una
con modalità telematica, per
e e gestione del Sistema Cloud
Amministrazione in Toscana" da
nente più vantaggiosa;
lare un contratto quadro le cui
scana stessa, e al quale potranno
ti del SSR, la Giunta Regionale, il
denti o Soggetti in house della
zione che insistono sul territorio
hé i fornitori individuati mediante
a normativa vigente da parte di

Regione Toscana e da altre amministrazioni pubbliche;	
- che con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato	
Speciale Descrittivo Prestazionale (C.S.D.P.) e suoi allegati, lo schema del presente	
contratto quadro e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di	
gara;	
- che con successivi decreti n. 16382 del 03/11/2017 e n. 17736 del 30/11/2017 si è	
provveduto a riapprovare parte della documentazione di gara per effetto della	
necessità di apportare alcune modifiche e rettifiche ai documenti originari;	
- che con decreto n. 20882 del 21/12/2018 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto	
all'Appaltatore;	
- che con decreto n. 15810 del 26/09/2019, a seguito dell'esito positivo dei controlli	
sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e nelle more	
del rilascio dell'Informazione prefettizia antimafia relativa alle società Telecom	
Italia S.p.A., IBM Italia S.p.A. e Lutech S.p.A., l'aggiudicazione di cui al decreto n.	
20882/2018, ha acquisito efficacia;	
- che pertanto il presente contratto quadro viene stipulato, secondo quanto previsto	
dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, con l'apposizione di apposita clausola di	
recesso;	
- che con il sopracitato decreto n. 15810/2019, per le motivazioni ivi contenute,	
nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso Reg. Gen. n.	
7033/2019, è stato disposto di procedere alla stipula del contratto quadro apponendo	
allo stesso una condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 del codice civile e una	
clausola di recesso in caso di esito sfavorevole del contenzioso e conseguente revoca	
dell'aggiudicazione disposta con il decreto n. 20882/2018, ed è stato pertanto	
riapprovato lo schema del presente contratto quadro integrato con la specifica	
<u>,</u>	

condizione risolutiva e con la clausola di recesso;	
- che alla data odierna non è ancora definito il giudizio pendente innanzi al	
Consiglio di Stato e, pertanto, al presente contratto quadro viene apposta specifica	
condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 del codice civile e di recesso;	
- che l'Appaltatore ha prodotto le polizze assicurative, ai sensi dell'art. 8	
"Assicurazioni" del C.S.D.P.;	
- che l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva a garanzia degli obblighi	
assunti con il presente contratto quadro;	
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto quadro in	
forma pubblico–amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti	
la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente	
contratto quadro, in proposito convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1 – OGGETTO	
1. Il presente contratto quadro ha per oggetto la Progettazione, realizzazione,	
gestione operativa e lo sviluppo evolutivo del Sistema Cloud della Toscana (SCT),	
avente il ruolo di community Cloud per la Pubblica Amministrazione in Toscana,	
costituito da un data center virtuale distribuito e dall'insieme delle infrastrutture, dei	
basamenti informativi e relativi servizi digitali condivisi. E' altresì inclusa	
nell'oggetto del presente appalto la progettazione esecutiva (comprensiva del livello	
progettuale precedente ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs. 50/2016), il	
 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori	
relativi all' "Adeguamento ed ampliamento degli impianti industriali del Data Center	
(TIX)".	
5	

2. Al contratto quadro possono aderire per l'acquisizione di prestazioni e servizi le	
* * * *	
Amministrazioni/Enti e gli altri soggetti individuati ai successivi articolo 7	
"Adesione al contratto quadro da parte di altre amministrazioni/enti e relative	
modalità" e articolo 8 "Adesione al contratto quadro per servizi CCTT da parte di	
soggetti terzi", con le modalità ivi indicate.	
3. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte secondo quanto espressamente	
previsto:	
- nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale (in seguito per brevità "C.S.D.P."),	
comprensivo del CSA relativo ai lavori che, firmato digitalmente dalle parti, si	
allega al presente atto quale "Allegato D";	
- nel Capitolato Tecnico comprensivo del cronoprogramma riportante i tempi per	
l'esecuzione delle prestazioni che, firmato digitalmente dalle parti, si allega al	
presente atto quale "Allegato E";	
- nella Relazione Tecnico Illustrativa e negli ulteriori allegati al Capitolato, facenti	
parte della documentazione di gara e resi disponibili sul Sistema Telematico Acquisti	
Regionale della Toscana (START), che si richiamano integralmente;	
- nell'offerta tecnica predisposta, così come presentata in sede di gara sul Sistema	
telematico START, per le parti compatibili e migliorative rispetto alle prescrizioni	
del Capitolato e suoi allegati che, diversamente, risultano vincolanti;	
- nonché, relativamente alla progettazione esecutiva, sulla base di quanto risulta dai	
seguenti elaborati:	
1_Data Center Toscana_Relazione Illustrativa	
2_Data Center Toscana_Relazione Tecnica	
3_Data Center Toscana_Studio di Prefattibilità Ambientale	
4_Data Center Toscana_Calcolo sommario della Spesa e Quadro Economico	
6	

5_Data Center Toscana_Capitolato Speciale Prestazionale	
6_Data Center Toscana_Prime Indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	
7_ Data Center Toscana_Planimetria Catastale	
7a_ Data Center Toscana_CIVILI Ante Operam ed individuazione Interferenze	
7b_ Data Center Toscana_CIVILI Post Operam	
8a_ Data Center Toscana_ELETTRICI schema a blocchi Ante Operam	
8b_ Data Center Toscana_ELETTRICI schema a blocchi Post Operam	
9_ Data Center Toscana_CONDIZIONAMENTO schema a blocchi,	
facenti parte integrante del presente contratto quadro, anche se a questo	
materialmente non allegati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e	
che, visionati e firmati digitalmente dalle parti per integrale accettazione, si trovano	
depositati presso il Settore "Ufficio per la transizione al Digitale. Infrastrutture e	
tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione".	
3. Le società costituenti il Raggruppamento eseguiranno le prestazioni così come	
indicato nelle Domande di partecipazione in sede di gara e come riportato nell'Atto	
costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto quadro. Le quote	
percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto	
sono:	
- Telecom Italia S.p.A.: 41,27%;	
- Enterprise Services S.p.A.: 16,53%;	
- IBM Italia S.p.A.: 9,65%;	
- Lutech S.p.A.: 20,48%;	
- Dedalus S.p.A.: 11,71%.	
4. Le quote di esecuzione delle prestazioni/partecipazione al Raggruppamento	
indicate in fase di partecipazione alla gara e sopra riportate potranno subire	
7	

variazioni in sede di esecuzione contrattuale in quanto dipendenti dalle attività	
richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno	
durante la durata contrattuale.	
ART. 2 – DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO	
1. Il contratto quadro ha durata dalla data odierna e termina al compimento di 60	
mesi dalla data di avvio dell'esecuzione.	
2. Alla scadenza contrattuale l'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la	
proroga del contratto quadro ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016	
fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario, e comunque per un periodo non	
superiore a 12 mesi e per un importo massimo di Euro 5.788.000,00 (cinquemilioni-	
settecentoottantottomila) oltre IVA nei termini di legge, così come indicato nel	
Bando di gara.	
3. Qualora Regione Toscana attivi la proroga del presente contratto quadro le	
amministrazioni contraenti e gli altri soggetti aderenti di cui all'articolo 4 "Modalità	
di adesione al contratto quadro da parte di altre Amministrazioni/Enti e obblighi	
dell'Aggiudicatario" e all'articolo 5 "Adesione al contratto quadro per servizi CCTT	
da parte di soggetti terzi." del C.S.D.P. potranno a loro volta procedere con le stesse	
modalità fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 8.000.000,00	
(ottomilioni) oltre IVA nei termini di legge, nei limiti della ripartizione prevista per	
le diverse amministrazioni contraenti ai sensi dell'articolo 3 del C.S.D.P.	
4. L'Appaltatore, a seguito della richiesta di proroga, è obbligato a proseguire le	
prestazioni a favore di Regione Toscana e nei confronti delle amministrazioni	
contraenti e degli altri soggetti sopracitati, alle medesime condizioni e per il periodo	
indicato da Regione Toscana.	
ART. 3 – ATTO INTEGRATIVO	
8	

1. A seguito dell'approvazione del Progetto esecutivo le parti si impegnano a	
stipulare un atto integrativo al presente contratto quadro con il quale, acquisito il	
Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza, si	
provvederà ad integrare il presente contratto quadro con gli elaborati aventi ad	
oggetto la progettazione esecutiva nonché all'individuazione del Direttore dei lavori	
e del Direttore di cantiere.	
2. In occasione della stipula dell'atto integrativo si provvederà altresì ad acquisire la	
polizza assicurativa di cui al successivo articolo 36 - "Obblighi assicurativi".	
ART. 4 – IMPORTO MASSIMO DEL CONTRATTO QUADRO	
1. L'importo massimo complessivo del contratto quadro è fissato in Euro	
68.969.994,00 (sessantottomilioninovecentosessantanovemilanovecentonovanta-	
quattro) oltre IVA nei termini di legge e tiene conto del corrispettivo contrattuale	
massimo per Regione Toscana di cui al successivo articolo 5 "Corrispettivo	
contrattuale per Regione Toscana" e dell'importo massimo per le adesioni di cui	
all'articolo 6 "Importo massimo per le adesioni al contratto quadro" del presente	
contratto quadro.	
ART. 5 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER REGIONE TOSCANA	
CIG derivato: 8006383443 CUP: D11B17000180002	
1. Il corrispettivo contrattuale massimo per Regione Toscana è fissato in Euro	
28.969.994,00 (ventottomilioninovecentosessantanovemilanovecentonovantaquattro)	
oltre IVA nei termini di legge di cui Euro 29.994,00 (ventinovemilanovecento-	
novantaquattro) oltre IVA nei termini di legge per costi della sicurezza non soggetti a	
ribasso.	
2. Regione Toscana non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo ma nel	
limite del suddetto importo garantisce l'acquisizione delle prestazioni individuate:	
9	

- nella Tabella 1A, ad eccezione di quelle ivi indicate come OPZIONALI di cui si	
riserva la facoltà di acquisto;	
- nella Tabella 1D e nella Tabella 2A relativamente alle quali si riserva la facoltà di	
variare le quantità in più o in meno e la durata rispetto a quelle stimate nel Dettaglio	
Economico a seconda delle esigenze operative in corso di esecuzione;	
- nella Tabella 2C il cui corrispettivo per il lavoro a corpo, come determinato nel	
Dettaglio Economico, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata	
dall'Appaltatore alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di	
detti lavori ed è aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro	
29.994,00 (ventinovemilanovecentonovantaquattro) non soggetti a ribasso.	
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa	
ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal	
C.S.D.P. e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun	
compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non	
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli	
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che	
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e	
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.	
4. Regione Toscana si riserva la facoltà di acquisire le prestazioni individuate nelle	
Tabelle 1B, 1C, 2B, 2E, 3 e 4 denominate OPZIONALI e nella Tabella 2D ma non	
ne garantisce l'acquisizione.	
5. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore per la prestazione dei servizi oggetto del	
presente contratto quadro sono calcolati sulla base dei prezzi indicati nelle Tabelle	
del Dettaglio Economico sopra individuate, che, in copia digitale conforme	
 all'originale informatico si allega al presente atto quale "Allegato F", in relazione	
10	

alle prestazioni effettivamente prestate dall'Appaltatore, nei limiti del corrispettivo	
contrattuale massimo per Regione Toscana.	
6. Tutti i prezzi indicati nel Dettaglio Economico si intendono comprensivi di tutto	
quanto previsto per ciascuno di essi nel documento "Modalità di presentazione delle	
Offerta tecnica ed economica e criteri di valutazione" e sono comprensivi di tutte le	
spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e suoi allegati e nella	
Relazione Tecnica Illustrativa da quelle contenute nell'offerta tecnica presentata	
dall'Appaltatore.	
ART. 6 – IMPORTO MASSIMO PER LE ADESIONI AL CONTRATTO QUADRO	
1. L'importo massimo del contratto quadro per le eventuali adesioni è	
complessivamente pari ad Euro 40.000.000,00 (quarantamilioni) oltre IVA nei	
termini di legge così suddiviso:	
- Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) oltre IVA nei termini di legge per l'adesione da	
parte della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale, delle Agenzie e degli altri	
enti dipendenti o dei soggetti in house della Regione Toscana, di altre pubbliche	
amministrazioni che insistono sul territorio regionale, altre regioni e loro enti ed	
agenzie e dei fornitori individuati tramite procedura di scelta del contraente da	
Regione Toscana e dalle altre Amministrazioni;	
- Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) oltre IVA nei termini di legge per l'adesione da	
parte di E.S.T.A.R., delle Aziende sanitarie ed altri Enti del SSR.	
 2. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 2 "Durata e proroga del contratto quadro" e	
all'art. 19 "Modifiche al contratto quadro".	
 ART. 7 – ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO DA PARTE DI ALTRE	
AMMINISTRAZIONI/ENTI E RELATIVE MODALITA'	
1. Per le modalità di adesione al contratto quadro da parte delle Amministrazioni	
11	

contraenti così come definite all'art. 4 del C.S.D.P., nei limiti di importo definiti dal	
presente contratto quadro e dal C.S.D.P., e per gli obblighi dell'Appaltatore ad essi	
riferiti si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 4 "Modalità di adesione al	
contratto quadro da parte di altre Amministrazioni/Enti e obblighi	
dell'Aggiudicatario" del C.S.D.P.	
ART. 8 – ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER SERVIZI CCTT DA	
PARTE DI SOGGETTI TERZI	
1. L'Appaltatore è tenuto a consentire ai fornitori individuati da Regione Toscana e	
da altre amministrazioni pubbliche mediante procedure di scelta del contraente sulla	
base della normativa vigente, per le finalità di cui all'art. 5 del C.S.D.P., l'acquisto	
dei servizi di cui alla Tabella 4 del Dettaglio Economico, ai prezzi, patti e condizioni	
fissati con il presente contratto quadro e i suoi allegati. Si richiama integralmente	
quanto previsto dall'art. 5 "Adesione al contratto quadro per servizi CCTT da parte	
di soggetti terzi" del C.S.D.P.	
ART. 9 – AVVIO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	
1. In relazione alle modalità di avvio dell'esecuzione si richiama quanto previsto	
all'art. 6 del C.S.D.P. "Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione	
dell'esecuzione".	
2. In relazione a quanto previsto al paragrafo 6.2.1. dell'art. 6 del C.S.D.P.	
l'Appaltatore dichiara di aver svolto il periodo di affiancamento con l'appaltatore	
uscente ivi previsto e che lo stesso si concluderà in data 01/10/2019.	
3. In relazione alle modalità di esecuzione si richiama integralmente quanto previsto	
all'art. 9 "Modalità di esecuzione" del C.S.D.P.	
ART. 10 – DIRETTORE DI ESECUZIONE	
1. Il Dott. Giovanni Armanino è il direttore di esecuzione del contratto quadro per la	
12	

Regione Toscana e l'Ing. Alessandro Tarchi e il Sig.	Vincenzo Martiello sono i
direttori operativi.	
ART. 11 – DIRETTORE DEI LAV	VORI
1. Il nominativo del direttore dei lavori di cui all'art.	101 del D. Lgs. n. 50/2016
verrà indicato nell'Atto integrativo citato al precedente a	rticolo 3.
ART. 12 – TEAM DI LAVORO, DIRETTORE TI	ECNICO E PROFILI
PROFESSIONALI	
1. Si richiama integralmente quanto previsto agli artic	coli 7 e 10 del C.S.D.P. e i
paragrafi 5.1 e 5.5 del Capitolato Tecnico, allegato 1 al C	C.S.D.P.
2. Il personale incaricato potrà essere sostituito o su	richiesta dell'Appaltatore o
dall'Amministrazione. In entrambi i casi l'Appaltator	re è tenuto a consegnare i
curricula, le certificazioni e la documentazione delle	esperienze/competenze dei
sostituti al momento della comunicazione della sost	tituzione per gli opportuni
accertamenti da parte del direttore di esecuzione. Il pers	sonale sostituto dovrà essere
in possesso dei requisiti previsti per il profilo profess	sionale di cui all'allegato 2
"Profili delle Figure Professionali" del C.S.D.P. del perso	onale da sostituire.
3. L'Amministrazione potrà inoltre richiedere la sostituzi	ione del personale incaricato
ogni qualvolta, a suo insindacabile giudizio, ritenga che	e il personale fornito per lo
svolgimento delle attività pur aderendo formalment	te ai requisiti del profilo
professionale non sia adeguato alla mansione o alle atti	ività previste o non abbia le
caratteristiche corrispondenti a quelle indicate	nei curricula e/o nelle
certificazioni/documentazione consegnati.	
4. Qualora i curricula e/o le certificazioni/documentaz	zione presentate in sede di
sostituzione non risultino avere le caratteristiche richi	este nell'allegato 2 "Profili
delle Figure Professionali" del C.S.D.P., l'Amministraz	zione, ai sensi dell'art. 1454
13	

del codice civile, darà un termine di 15 giorni solari per la sostituzione del personale	
 con altro che abbia le caratteristiche richieste; trascorso il suddetto termine senza	
 che l'inadempienza venga risolta, il contratto quadro sarà risolto di diritto.	
5. Il personale incaricato può ricoprire più profili professionali.	
 6. L'Ing. Mario Chiota è nominato quale direttore tecnico dell'Appaltatore.	
ART. 13 – VERIFICA DI CONFORMITA'	
 1. Per le verifiche di conformità si applica quanto stabilito all'art. 14 "Controlli e	
verifica di conformità" del C.S.D.P.	
2. Entro tre mesi tutti gli Enti e soggetti aderenti dovranno rilasciare il certificato di	
verifica di conformità finale all'Appaltatore e inoltrarne copia a Regione Toscana	
unitamente alla comunicazione dell'importo della rata di saldo.	
3. Nei successivi due mesi Regione Toscana rilascerà il certificato di conformità	
finale riferente alle intere prestazioni del contratto quadro.	
4. Ai fini del pagamento della rata di saldo afferenti le prestazioni di Regione	
 Toscana, degli Enti e soggetti aderenti, Regione Toscana procederà a richiedere per	
l'importo complessivo delle rate di saldo la garanzia di cui al successivo articolo 34.	
"Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo".	
ART. 14 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE PER	
L'ESECUZIONE DEI LAVORI	
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato	
con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio presso	
Telecom Italia S.p.A. Viale Guidoni n. 42 – 50127 Firenze.	
2. L'Appaltatore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	
"palcentro1@pec.telecomitalia.it".	
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n.	
14	

145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta certificata	
all'indirizzo PEC sopra indicato.	
4. Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata	
dall'Appaltatore alla Regione Toscana, la quale, in caso contrario, è sollevata da	
ogni responsabilità.	
5. Si richiama quanto previsto dagli articoli 23 "Domicilio dell'Appaltatore", 24	
"Rappresentante dell'Appaltatore" e 25 "Direttore tecnico di cantiere" del C.S.D.P.	
ART. 15 – TERMINI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE	
ESECUTIVA E PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
1. Si richiama integralmente quanto previsto all'art. 15 "Oggetto e termini della	
progettazione esecutiva delle opere" del C.S.D.P.	
2. La progettazione esecutiva deve pervenire alla Regione Toscana entro 45	
(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del	
contratto quadro.	
3. La progettazione esecutiva è da prodursi su supporto digitale (i disegni in formato	
vettoriale "DWG/DXF" e "PDF" ed i testi e gli elaborati alfanumerici dovranno	_
essere restituiti preferibilmente in formato aperto o compatibile con i tradizionali	
programmi di Office Automation ed in "PDF" o compatibili); i file in formato PDF	
devono essere firmati digitalmente dal progettista Ing. Alessandro Bianchini	
qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, e in n. di 4 copie cartacee a cura e	
spese dell'Appaltatore, sottoscritte dal progettista. In caso di ritardo nella consegna	
del progetto esecutivo si applicano le penali di cui al successivo articolo 33 "Penali e	
risoluzione del contratto quadro", salvo il diritto di risolvere il contratto quadro.	
4. Il progetto esecutivo sarà approvato dalla Regione Toscana, sentito il progettista	
del progetto preliminare e l'avvenuta approvazione sarà comunicata in maniera	
15	

tempestiva all'Appaltatore, a cura del R.U.P.	
5. La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, avviene dopo la	
comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo di cui al capoverso	
precedente - che deve altresì contenere la convocazione dell'Appaltatore e	_
successiva formale consegna - e dopo la stipula dell'atto integrativo di cui al	
precedente articolo 3.	
6. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima	
dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione	
lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, secondo quanto	
previsto all'articolo 17 "Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e	
cronoprogramma" del C.S.D.P., che si richiama integralmente.	
7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 180 (centoottanta)	
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
8. Si richiama integralmente quanto previsto all'art. 18 "Consegna, inizio e termine	
dei lavori" del C.S.D.P.	
ART. 16 – ULTERIORI DISPOSIZIONI INERENTI L'ESECUZIONE DELLA	
PROGETTAZIONE E DEI LAVORI	
1. Si richiamano integralmente gli articoli, non espressamente richiamati dal	
presente contratto quadro, della sezione III, parte I del C.S.D.P.	
ART. 17 – PROGETTISTA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE	
DI PROGETTAZIONE	
1. Il Progettista per la progettazione esecutiva è l'Ing. Alessandro Bianchini, il	
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è l'Ing. David Settesoldi così	
come indicati in sede di aggiudicazione dall'Appaltatore.	
2. L'Appaltatore si impegna a non operare, senza giustificato motivo, la sostituzione	
16	

del progettista designato per la redazione del progetto esecutivo e/o del coordinatore	
per la sicurezza in fase di progettazione. La sostituzione dovrà essere	
preventivamente comunicata alla Regione Toscana e da essa autorizzata previa	
verifica della sussistenza dei requisiti prescritti del nuovo Progettista e/o	
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione individuato/i.	
ART. 18 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
1. I lavori oggetto del presente contratto quadro sono oggetto di verifica di regolare	
esecuzione con le modalità disciplinate all'articolo 40 "Certificato di regolare	
esecuzione" del C.S.D.P., che si richiama integralmente.	
2. Si richiamano integralmente gli articoli 37 "Ultimazione dei lavori", 38 "Obblighi	
manutentori delle opere eseguite" e 39 "Presa in consegna dei lavori ultimati" del	
C.S.D.P.	
ART. 19 – MODIFICHE AL CONTRATTO QUADRO	
1. E' facoltà della Regione Toscana apportare modifiche al contratto quadro ai sensi	
dell' art. 106 del D. Lgs. 50/2016.	
2. Regione Toscana durante il periodo di efficacia del contratto quadro si riserva la	
possibilità, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016:	
- di variare, introdurre o sopprimere voci del dettaglio economico così come	
previsto all'articolo 24 "Evoluzione tecnologica, aggiornamento e	
soppressione voci del dettaglio economico" nell'ambito dell'importo	
massimo del contratto quadro di cui all'articolo 4 del presente contratto	
quadro;	
- di aumentare qualora se ne manifesti la necessità gli importi del	
corrispettivo contrattuale massimo di Regione Toscana e delle adesioni al	
contratto quadro fino alla concorrenza del 30% degli stessi. In tali casi	
17	

l'importo massimo delle proroghe di cui all'art. 2 "Durata e proroga del	
contratto quadro" e all'art. 6 "Importo massimo per le adesioni al contratto	
quadro" del presente contratto e del C.S.D.P. viene proporzionalmente	
aumentato.	
3. Qualora la Regione Toscana, in relazione alle opere previste per il tramite della	
direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse varianti in corso d'opera, fermo restando	
il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016,	
le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova	
perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante	
verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 31 "Formazione di nuovi prezzi" del	
C.S.D.P.	
ART. 20 – REVISIONE PREZZI	
1. Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del	
contratto quadro, fatta salva, a partire dal 30° mese, la revisione dei prezzi, ai sensi	
dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, da operarsi sulla base dei costi	
indicati nella banca dati dei prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità Nazionale	
Anticorruzione.	
2. In mancanza di pubblicazione dei dati di cui al precedente capoverso la revisione	
viene operata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per la famiglie	
di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.	
3. Regione Toscana potrà concedere la revisione del corrispettivo contrattuale nel	
caso vi sia stato un aumento dei costi, come sopra determinato, superiore al 2%	
annuo.	
4. La revisione del corrispettivo contrattuale non potrà essere superiore al 50% dei	
maggiori costi, come sopra determinati, da parte di Regione Toscana.	
18	

5. L' Appaltatore potrà chiedere la revisione dei prezzi dopo il trentesimo mese e	
dopo il quarantacinquesimo mese.	
6. In relazione alla progettazione esecutiva, al coordinamento per la sicurezza ed alla	
esecuzione dei lavori non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle	
difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. Non si applica alle suddette	
voci l'art. 1664 c.c., 1° comma.	
ART. 21 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE ALLA SCADENZA DEL	
CONTRATTO QUADRO	
1. L' Appaltatore nei 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza del contratto quadro,	
oppure su richiesta di Regione Toscana nel caso di cessazione anticipata del	
contratto quadro, dovrà prestare al nuovo soggetto aggiudicatario del successivo	
appalto, oppure a Regione Toscana direttamente o a terzi dalla stessa autorizzati,	
l'assistenza necessaria al fine di consentire da parte degli stessi l'acquisizione delle	
conoscenze necessarie alla corretta conduzione e gestione del SCT per la parte	
residente presso il Data Center TIX. A tal fine l'Appaltatore dovrà consentire nei	
modi e nelle forme da concordare con Regione Toscana, l'accesso ai locali ed agli	
apparati presenti nel Data Center TIX, a prestare senza oneri aggiuntivi per Regione	
Toscana l'assistenza di personale esperto, l'affiancamento nella sua operatività	
quotidiana sul sistema da parte del nuovo soggetto aggiudicatario e a mettere a	
disposizione dello stesso ogni documentazione utile al raggiungimento dei fini di cui	
sopra.	
Nello stesso periodo il nuovo aggiudicatario potrà iniziare l'installazione delle	
proprie infrastrutture al fine di migrare i servizi/dati degli Enti aderenti presenti	
sull'infrastruttura Community Cloud Territoriale della Toscana (CCTT).	
2. Negli ultimi tre mesi l'Appaltatore dovrà assicurare la continuità della prestazione	
19	

 dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate da Regione Toscana, al	
 fine di pianificare e consentire il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore	
subentrante. Il pagamento a favore dell'Appaltatore dei canoni dei servizi cessa al	
momento dell'avvenuta migrazione.	
3. Al termine del contratto quadro l'infrastruttura CCTT dovrà essere rimossa dal	
data center TIX a cura e spese dell'Appaltatore entro 60 giorni solari.	
Inoltre in caso di risoluzione del contratto quadro, ovvero del singolo atto di	
adesione, l'Appaltatore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili	
al fine di permettere la migrazione dei dati e dei servizi secondo quanto richiesto	
dall'ente titolare degli stessi.	
ART. 22 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PRODOTTI HARDWARE E	
SOFTWARE	
1. Nel corso dell'esecuzione del contratto quadro dovrà essere garantito	
l'aggiornamento tecnologico di tutti i prodotti hardware e software offerti oggetto	
dell'appalto in considerazione dell'alto grado di evoluzione tecnologica e di mercato	
degli stessi prodotti. L'Appaltatore si impegna ad informare Regione Toscana	
sull'evoluzione tecnologica dei prodotti hardware e software o dei dispositivi	
opzionali offerti, delle comunicazioni di "fuori produzione" (end-of-sale) e "fine	
supporto" (end-of-support) da parte dei produttori e delle conseguenti possibili	
modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse; i prodotti hardware e/o i	
componenti opzionali "evoluti" dovranno possedere, ferma restando la marca, le	
specifiche tecniche e funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da	
sostituire.	
2. L'Appaltatore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche	
migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti	
20	

degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Appaltatore ovvero dal	
produttore in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza,	
sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle	
del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche "evolutive". Tale	
dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione tecnica atta a	
dimostrare il possesso sul prodotto offerto in sostituzione delle caratteristiche	
tecniche minime e migliorative già in possesso del prodotto sostituito.	
3. Solo in caso di esito positivo dell'analisi della documentazione di cui al	
precedente comma, Regione Toscana autorizzerà l'Appaltatore a sostituire il	
prodotto evoluto a quello precedentemente fornito. La Regione Toscana si riserva la	
facoltà di procedere alle verifiche tecniche delle suddette evoluzioni prima di	
autorizzare la sostituzione. Al fine della verifica l'Appaltatore si impegna a	
consegnare un campione dei prodotti oggetto della evoluzione tecnologica dove	
richiesto entro 10 giorni dalla relativa comunicazione. La verifica avverrà a cura ed	
onere dell'Appaltatore e sarà responsabilità dell'Appaltatore medesima predisporre	
le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo .	
I prezzi dei prodotti hardware e software sostituiti non dovranno essere superiori	
rispetto ai prezzi offerti.	
ART. 23 – FUORI PRODUZIONE	
1. Nel corso di durata del presente contratto quadro, l'Appaltatore potrà non fornire	
l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o	
nelle successive evoluzioni tecnologiche solo ed esclusivamente in caso di	
sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da	
consegnare a Regione Toscana:	
a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli	
	produttore in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche "evolutive". Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso sul prodotto offerto in sostituzione delle caratteristiche tecniche minime e migliorative già in possesso del prodotto sostituito.  3. Solo in caso di esito positivo dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, Regione Toscana autorizzerà l'Appaltatore a sostituire il prodotto evoluto a quello precedentemente fornito. La Regione Toscana si riserva la facoltà di procedere alle verifiche tecniche delle suddette evoluzioni prima di autorizzare la sostituzione. Al fine della verifica l'Appaltatore si impegna a consegnare un campione dei prodotti oggetto della evoluzione tecnologica dove richiesto entro 10 giorni dalla relativa comunicazione. La verifica avverrà a cura ed onere dell'Appaltatore e sarà responsabilità dell'Appaltatore medesima predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo .  Il prezzi dei prodotti hardware e software sostituiti non dovranno essere superiori rispetto ai prezzi offerti.  ART. 23 – FUORI PRODUZIONE  1. Nel corso di durata del presente contratto quadro, l'Appaltatore potrà non fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Regione Toscana:

artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dall'Appaltatore ovvero dal produttore;	
b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n.	
445/2000, dall'Appaltatore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con	
specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle	
funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del	
prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla	
Regione Toscana ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in	
sostituzione.	
Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il	
mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a	
condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il	
produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o	
componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a	
quelle da sostituire.	
2. Solo in caso di esito positivo dell'analisi della documentazione di cui al	
precedente comma, da cui risulti la sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione,	
di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del	
prodotto dichiarato "fuori produzione" Regione Toscana autorizzerà l' Appaltatore a	
sostituire il prodotto offerto in sostituzione, a quello precedentemente fornito. La	
Regione Toscana si riserva la facoltà di procedere alle verifiche tecniche sul prodotto	
proposto prima di autorizzare la sostituzione. Al fine della verifica l'Appaltatore si	
impegna a consegnare un campione dei prodotti oggetto della sostituzione dove	
richiesto entro 10 giorni dalla relativa comunicazione. La verifica avverrà a cura ed	
onere dell'Appaltatore e sarà responsabilità dell'Appaltatore medesimo predisporre	
le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo .	

I prezzi dei prodotti hardware e software sostituiti non dovranno essere superiori	
rispetto ai prezzi offerti.	
ART. 24 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA, AGGIORNAMENTO E	
SOPPRESSIONE VOCI DEL DETTAGLIO ECONOMICO	
1. L'Appaltatore si impegna ad informare periodicamente Regione Toscana sulla	
evoluzione tecnologica delle Information and Communication Technologies e dei	
conseguenti possibili nuovi servizi o nuove soluzioni o delle variazioni indotte nei	
servizi oggetto del presente contratto quadro.	
2. La proposta di nuovi servizi o nuove soluzioni o variazioni nei servizi che si	
renderanno disponibili sul mercato potrà pervenire dall'Appaltatore o da Regione	
Toscana.	
3. Regione Toscana si riserva la possibilità di effettuare ricerche di mercato, nelle	
forme e nelle modalità che riterrà più opportune, tese alla valutazione della congruità	
delle soluzioni e dei prezzi unitari proposti dall'Appaltatore, anche tenendo conto	
dell'utilizzo degli indicatori di mercato generali e delle fonti istituzionali (ISTAT,	
AGCOM, AGID).	
4. L'Appaltatore si impegna ad apportare le modifiche autorizzate da Regione	
Toscana nel caso siano ritenute congrue nei prezzi e nelle finalità proprie del	
presente contratto quadro e ad applicare i prezzi concordati.	
Qualora Regione Toscana autorizzi le suddette variazioni, i nuovi servizi/nuove	
soluzioni e/o varianti ai servizi già esistenti l'Appaltatore dovrà aggiornare il	
Dettaglio Economico introducendo le nuove voci/variazioni. E' consentito	
l'acquisizione da parte di Regione Toscana e delle Amministrazioni aderenti o	
soggetti terzi delle suddette modifiche nell'ambito dell'importo massimo del	
contratto quadro ai sensi dell'art. 19 "Modifiche al contratto quadro" del presente	
23	

contratto quadro.	
5. Regione Toscana nel corso dell'esecuzione del contratto quadro si riserva la	
facoltà di richiedere all'Appaltatore la soppressione delle voci del Dettaglio	
Economico ritenute non più utili allo svolgimento dei compiti istituzionali.	
ART. 25 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO QUADRO	
1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto	
quadro dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).	
L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la	
 documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.	
La pec della Regione Toscana è "regionetoscana@postacert.toscana.it".	
 La pec dell'Appaltatore è: "palcentro1@pec.telecomitalia.it".	
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera	
 durata contrattuale.	
ART. 26 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
Fatturazione	
1. La fatturazione delle voci contrattuali previste nel Dettaglio Economico a	
 "canone" attivate con il Piano di Lavoro iniziale e/o con ordinativi successivi nel	
 corso di esecuzione del contratto quadro ai sensi dell'art. 9 "Modalità di esecuzione"	
del C.S.D.P. e con gli atti di adesione dovrà, in generale, a parte le specifiche per	
voci o gruppi di voci contrattuali definite nel seguito, avvenire con cadenza	
trimestrale posticipata a seguito di verifica di conformità in corso di esecuzione per	
il trimestre trascorso. Come definito al capitolo 7 dell'allegato 1 al C.S.D.P., il primo	
trimestre decorre dalla data di avvio di esecuzione fino all'ultimo giorno del terzo	
mese successivo al mese della data di avvio di esecuzione stessa mentre i trimestri	
successivi si intendono calcolati a partire dal 1° giorno del mese successivo fino	
24	

	all'ultimo giorno del terzo mese consecutivo.	
	2. La fatturazione delle voci contrattuali a "canone" dovrà rispettare ed allinearsi alle	
_	scadenze trimestrali convenzionali che si genereranno con il precedente paragrafo.	
	3. Per i servizi attivati in corso di esecuzione del contratto quadro, qualora l'inizio	
	del servizio non coincida con l'inizio del trimestre convenzionalmente definito, il	
	canone oggetto della prima fatturazione dovrà essere calcolato proporzionalmente ai	
	giorni effettivi della prestazione svolta nel periodo di riferimento a decorrere dal	
	giorno successivo all'attivazione della voce contrattuale fino alla scadenza del	
	trimestre di riferimento.	
	4. In tutte le ipotesi in cui la fatturazione non abbia a riferimento un trimestre come	
	convenzionalmente definito (primo trimestre dall'avvio dell'esecuzione, primo	
	trimestre servizi attivati in corso di esecuzione, ultima fatturazione dei servizi) la	
	modalità per calcolare l'eventuale canone giornaliero, al fine di calcolare il canone	
	proporzionalmente ai giorni effettivi di svolgimento della prestazione, è la seguente:	
	canone mensile offerto moltiplicato per dodici (mesi) e diviso per 365 (giorni).	
	5. Per quelle voci delle Tabelle 1D, 3 e 4 che oltre ad un canone è previsto un prezzo	
	iniziale lo stesso dovrà essere fatturato unitamente al primo canone trimestrale	
	posticipato.	
	6. Il prezzo della voce di tabella 1A con Codice "Transitorio" dovrà essere suddiviso	
	in al più 5 (cinque) tranche di pari importo, da fatturarsi con le seguenti modalità:	
	- la prima tranche a seguito della verifica di conformità del primo trimestre	
	dall'avvio dell'esecuzione, come convenzionalmente definito nel presente	
	contratto quadro;	
	- la seconda, terza e quarta tranche in modalità trimestrale posticipata, a	
	seguito di ciascuna delle verifiche di conformità previste per i trimestri di	
	25	

	riferimento;	
	- la quinta tranche e le tranche precedenti eventualmente non già erogate a	
	seguito della verifica di conformità positiva della fase di migrazione di cui	
	alla fase 3.	
]	L'importo della prima tranche dovrà essere decurtato delle spesa media dell'energia	
	elettrica per il periodo di riferimento per i giorni intercorrenti tra l'avvio di	
	esecuzione e la validità della voltura del contratto di energia in nome	
	dell'Appaltatore.	
,	7. Le voci della "Tabella 2D - Servizi accessori: Licenze d'uso software già in	
	possesso di Regione Toscana" dovranno essere fatturate dopo verifica positiva da	
1	parte di Regione Toscana alla consegna del rinnovo annuale della licenza.	
	8. Per le voci della "Tabella 2E - Servizi accessori: Licenze d'uso acquisto e	
:	sottoscrizione abbonamento annuale", il costo della licenza dovrà essere fatturato	
(	dopo verifica positiva da parte di Regione Toscana mentre il relativo abbonamento	
	con le stesse modalità di Tabella 2D.	
!	9. La fatturazione del gruppo di voci corrispondenti a "SMS_Server-as-a-Service"	
	della Tabella 3 dovrà essere trimestrale e posticipata.	
	10. La fatturazione dei giorni/persona di cui alla Tabella 3 dovrà essere effettuata al	
1	termine dell'espletamento del servizio professionale richiesto nell'ordine esecutivo e	
:	stabilito nei Piani di Lavoro specifici e dopo verifica di conformità positiva.	
	11. I prodotti a corpo dovranno essere fatturati dopo verifica di conformità in corso	
(	di esecuzione positiva, i relativi canoni decorreranno dal giorno successivo all'esito	
1	positivo della suddetta verifica e dovranno essere fatturati trimestralmente come	
:	sopra indicato per la fatturazione delle voci contrattuali a canone.	
	12. La fattura relativa al saldo di tutte le altre prestazioni di Regione Toscana e degli	
	26	

Enti aderenti dovrà essere emessa dopo il rilascio del certificato di verifica di	
conformità provvisorio riferito alle intere prestazioni del contatto quadro previa	
presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due	
anni.	
13. La fatturazione del corrispettivo contrattuale, relativamente alle voci contrattuali	
sotto elencate, dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:	
- la fatturazione delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva ed al	
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovranno avvenire solo a	
seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs.	
50/2016, da parte della Regione Toscana;	
- la fatturazione delle rate di acconto (al netto del ribasso), di cui all'art. 27	
"Pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori" del C.S.P.D., relative	
agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, al netto della ritenuta dello 0,50%	
come successivamente prevista nel presente articolo, contabilizzati ai sensi degli	
articoli 29 "Lavori a corpo" e 30 "Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè	
d'opera" del C.S.P.D., dovrà avvenire solo dopo la comunicazione effettuata in	
modalità telematica ai sensi dell'art. 25 (gestione digitale del contratto quadro),	
da parte di Regione Toscana, dell'avvenuta emissione del certificato di	
pagamento delle rate di acconto da parte del Responsabile del procedimento;	
- la fatturazione della rata di saldo dei lavori di cui all'articolo 28 "Conto finale e	
rata di saldo" del C.S.P.D. dovrà avvenire dopo la comunicazione, da parte della	
Regione Toscana, effettuata in modalità telematica ai sensi art. 25 presente	
contratto quadro, dell'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.	
14. Le fatture elettroniche intestate a REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale –	
Settore "Ufficio per la transizione al Digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo	

sviluppo della società dell'informazione" – codice fiscale 01386030488, CUU:	
PGF8TX devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le	
specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di	
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione	
del codice CIG 8006383443 e del codice CUP D11B17000180002.	
15. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split	
payment", nel tracciato della fattura elettronica, nel campo "Esigibilità IVA", dovrà	
essere indicata la lettera "S" (Scissione pagamenti).	
16. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs.	
50/2016, l'Appaltatore e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di	
vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo	
relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale	
decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione	
comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge,	
determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.	
Nella fattura emessa a saldo delle prestazioni e per la rata di saldo dei lavori	
l'Appaltatore ed il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l'importo	
a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni	
dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli	
importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base	
imponibile oggetto di liquidazione finale.	
17. Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del	
Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima	
dell'emissione e trasmissione a Regione Toscana delle fatture ad opera delle società	
mandanti del RTI, la società Telecom Italia S.p.A. (mandataria) è tenuta a	

comunicare a Regione Toscana secondo la modalità indicata al precedente articolo	
25 "Gestione digitale del contratto quadro" le prestazioni e/o quote parti di	
prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del	
corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della società	
mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle società mandanti costituisce	
condizione per l'accettazione delle fatture; qualora Regione Toscana non riceva detta	
comunicazione entro il termine di 7 giorni solari dalla data di ricevimento della	
fattura, rifiuterà la fattura emessa dalla società mandante.	
Pagamenti	
18. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2,	
lettera a) del D.Lgs. 231/2002, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le	
norme in vigore e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo per l'emissione	
delle stesse, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine per	
le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è	
aumentato a 60 giorni.	
19. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Toscana procederà ad	
acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità	
contributiva (DURC) delle Società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali	
subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi	
previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in	
possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i	
pagamenti relativi al presente contratto quadro, ai sensi della vigente normativa in	
materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi	
successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il	

pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione	
pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società	
per detto periodo di sospensione dei termini.	
L'Amministrazione segnalerà alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità	
eventualmente riscontrate.	
20. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del	
DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti	
impiegati nell'esecuzione del contratto quadro, la Regione Toscana tramite il	
responsabile del procedimento tratterrà dal certificato di pagamento l'importo	
corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le	
inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente agli enti	
previdenziali e assicurativi.	
21. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti	
e cottimi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del	
contratto quadro, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento	
applicherà quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.	
22. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente	
articolo, le stesse non verranno accettate.	
23. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto	
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio	
1997, n. 140.	
24. L'Appaltatore non ha diritto all'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma	
18, del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di appalto di servizi.	
25. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero	

dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero	
dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, la Regione Toscana, prima	
di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla	
verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di	
versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante	
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli	
agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il	
pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel	
periodo di effettuazione della verifica suddetta.	
26. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione	
verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, tramite la	
modalità indicata al precedente articolo 25 "Gestione digitale del contratto quadro",	
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore,	
unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente	
tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia	
effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per	
procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore.	
27. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti	
con ordinativi a favore dell'Impresa mandataria sulla Tesoreria Regionale in Firenze	
da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso Banca	
Monte Paschi di Siena S.p.A., con codice IBAN IT83F0103002800000007764065 o	
su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato entro 7	
giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima	
utilizzazione. L'Ing. Stefano Cinquini esonera la Regione Toscana da ogni e	
qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.	

28. La Regione Toscana, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può	
sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola	
con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.	
Fatturazione e Pagamenti - soggetti aderenti	
29. Le fatture dovranno essere intestate, emesse e trasmesse alle singole	
Amministrazioni aderenti in relazione alle prestazioni oggetto di adesione secondo	
le modalità indicate negli atti di adesione.	
30. L'emissione della fattura potrà avvenire solo a seguito di previa verifica di	
conformità/accertamento quali-quantitativo positivo da parte delle singole	
Amministrazioni.	
31. Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del	
Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima	
dell'emissione e trasmissione delle fatture ad opera delle società mandanti del	
Raggruppamento, la società Telecom Italia S.p.A. (mandataria) è tenuta a	
 comunicare alle amministrazioni secondo le modalità indicate negli atti di adesione,	
le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del	
Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La	
suddetta comunicazione della mandataria costituisce condizione per l'accettazione	
delle fatture; qualora l'amministrazione non riceva tale comunicazione prima della	
data di ricevimento della fattura, rifiuterà la fattura emessa dalle mandanti. Tutti i	
pagamenti verranno effettuati nei confronti dalla mandataria.	
32. I pagamenti da parte delle Amministrazioni/Enti e altri soggetti aderenti al	
presente contratto quadro, relativamente agli importi di rispettiva competenza, sono	
predisposti secondo quanto previsto dagli ordinamenti del singolo ente e nel rispetto	
di quanto stabilito nel singolo atto di adesione. Le fatture verranno pagate entro 30	
22	

giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva da	
parte delle singole Amministrazioni.	
33. I conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei pagamenti dovranno essere	
indicati da parte dell'Appaltatore ai fini della formalizzazione dell'atto di adesione	
con ogni singola Amministrazione.	
ART. 27 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
1. L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.	
2. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e	
subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del	
subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.	
3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana	
ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria	
controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto quadro	
per la Regione Toscana, l'Appaltatore prende atto del seguenti codici: CIG derivato:	
8006383443 e CUP: D11B17000180002.	
5. I codici CIG derivati acquisiti dalle amministrazioni aderenti verranno comunicati	
nei rispettivi atti di adesione.	
6. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente atto	
quale "Allegato G" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati	
anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità	
delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati	
dall'Appaltatore.	
22	

7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni	
relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.	
ART. 28 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO	
QUADRO	
1. Il subappalto è consentito nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto	
quadro ed è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta	
e di seguito riportate:	
- Gestione sistemi di calcolo, Storage - Terna subappaltatori: T.T. Tecnosistemi	
S.p.A., BV Tech S.p.A, Axiom.It S.r.l.	
- Gestione Sistemi di rete - Terna subappaltatori: Maticmind S.p.A., BV Tech	
S.p.A., TBS.It S.r.l.	
- Gestione della Sicurezza - Terna subappaltatori: Sistemi Informativi S.r.l., BV	
Tech S.p.A., Maticmind S.p.A.	
- Dispiegamento/assistenza specialistica CMP e sue componenti - Terna	
subappaltatori: Accenture S.p.A., ClouDesire.com S.r.l., BV Tech S.p.A.	
- Servizi SaaS - Terna subappaltatori: Extra Red S.r.l., BV Tech S.p.A., I.S.E.D.	
Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati S.p.A.	
- Servizi di gestione istanze PaaS fully-managed - Terna subappaltatori: BV Tech	
S.p.A., Eustema S.p.A., I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi di Elaborazione Dati	
S.p.A.	
- Altri Servizi di gestione specialistica (videoconferenza, streaming) - Terna	
subappaltatori: BV Tech S.p.A., T.T. Tecnosistemi S.p.A., Sime	
Telecomunicazioni S.p.A.	
- Servizi Professionali - Terna subappaltatori: Project S.r.l., BV Tech S.p.A., T.T.	
Tecnosistemi S.p.A.	
2.4	

- Progettazione definitiva, esecutiva, opere e coordinamento sicurezza in fase di	
progettazione - Terna subappaltatori: West Systems S.r.l., Studio Carani e Pieroni	
Ingg. Associati, Impresa Napoleone Chiti S.r.l. Unipersonale	
- Esecuzione Opere - Terna Subappaltatori: Società Cooperativa a Responsabilità	
limitata di Produzione e Lavoro – La Rinascita, West Systems S.r.l., Impresa	
Napoleone Chiti S.r.l. Unipersonale	
- Manutenzione Impianti e Sede - Terna Subappaltatori: West Systems S.r.l.,	
 Estracom S.p.A., Società a Responsabilità Limitata Control S.r.l.	
2. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs.	
50/2016.	
3. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni	
di cui al presente contratto quadro, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del	
D. Lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-contraente,	
l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad	
attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.	
136/2010. Sono altresì comunicate alla Regione Toscana eventuali modifiche a tali	
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.	
4. L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto quadro, a pena di	
nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Regione	
Toscana dichiarerà risolto di diritto il presente contratto quadro ai sensi del	
successivo articolo 33 "Penali e risoluzione del contratto quadro".	
ART. 29 – CESSIONE DEL CREDITO	
1. E' ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza	
dell'impresa mandataria.	
2. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs.	
35	

50/2016.	
3. L'impresa mandataria dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente	
dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal	
medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere	
effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire	
la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG derivato	
8006383443.	
4. La Regione Toscana provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente	
contratto quadro al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale	
dedicato che verrà comunicato.	
5. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata	
autenticata, dovrà essere notificato alla Regione Toscana e trasmesso anche in	
modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 25 "Gestione	
digitale del contratto quadro".	
6. Nel caso di cessione del credito sugli atti di adesione al presente contratto quadro,	
gli anticipi dei pagamenti da parte del concessionario dovranno essere effettuati	
mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la	
tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara derivato	
comunicato dalle singole amministrazioni aderenti nel proprio atto di adesione. Le	
Amministrazioni provvederanno al pagamento delle prestazioni di cui ai propri atti	
di adesione al concessionario esclusivamente sui conti sul conto corrente bancario o	
postale dedicato che verrà comunicato.	
ART. 30 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	
1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la	
migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana e le altre	
36	

Amministrazioni del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri	
dipendenti.	
2. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva,	
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul	
lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a	
suo carico tutti gli oneri relativi.	
3. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
nelle prestazioni oggetto del contratto quadro, condizioni normative e retributive non	
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli	
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in	
cui viene eseguita la prestazione.	
4. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto	
quadro, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del	
corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale	
adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'Appaltatore non può opporre	
eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento danni.	
5. Nell'esecuzione del presente contratto quadro l'Appaltatore è responsabile per	
infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto della Regione Toscana, delle	
Amministrazioni contraenti, dei soggetti terzi aderenti che di terzi, per fatto proprio	
o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Regione	
Toscana e degli altri aderenti da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.	
6. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei	
documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante	
l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 38	
"Trattamento dei dati personali".	
1	

7. L'Appaltatore si obbliga a mantenere i locali, consegnati dalla Regione Toscana	
con il verbale di avvio dell'esecuzione ed individuati nella planimetria allegata allo	
stesso, nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna, ed a non	
operare modifiche non necessarie all'espletamento del contratto quadro e non	
autorizzate dalla stazione appaltante. L'Appaltatore si obbliga inoltre a:	
- non cedere o subaffittare in tutto o in parte l'immobile, né adibire i locali per un	
uso diverso da quello contrattuale;	
- consegnare alla scadenza, o nei casi di revoca o di risoluzione, i locali, gli arredi	
e le attrezzature di proprietà di Regione Toscana in perfetto stato di	
manutenzione, salvo il normale degrado d'uso, e liberi da cose e persone;	
- rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di	
lavoro.	
8. Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 (Testo	
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) l'Appaltatore assume la funzione di	
Datore di lavoro della struttura con gli obblighi che ne conseguono.	
9. L'Appaltatore esonera la Regione Toscana e le altre Amministrazioni da ogni	
responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà	
intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la Regione	
Toscana è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso	
di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano	
ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a	
seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi	
marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla	
prestazione. L'Appaltatore è, in particolare, tenuto a manlevare la Regione Toscana e	
le altre Amministrazioni da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di	
38	

risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in	
relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto, tenendola indenne da costi,	
risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.	
10. L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di	
sollevare la Regione Toscana di fronte ad azioni o pretese al riguardo.	
11. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di	
proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni la Regione Toscana, ha diritto di	
richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni.	
12. Per le parti compatibili si applica l'art. 165 del DPR 207/2010 relativo ai sinistri	
alle persone e danni.	
ART. 31 – PROPRIETA' E TITOLARITA'	
1. Regione Toscana acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e	
sfruttamento economico, dei prodotti hardware e delle infrastrutture realizzate per le	
stesse e, più precisamente, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione	
del contratto quadro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi	
degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei	
relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati	
dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del	
presente contratto quadro, a far data dal collaudo/verifica positiva di cui all'art. 13	
"Verifica di conformità".	
Rimane di proprietà dell'Appaltatore tutto quanto viene realizzato relativamente	
all'infrastruttura CCTT.	
 Resta inteso che, prima dell'avvenuta verifica con esito positivo, tutti i rischi relativi	
alle apparecchiature e dispositivi hardware e software forniti dall'Appaltatore	
saranno a carico dello stesso anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte	
39	

dell'Amministrazione Contraente e/o da terzi da queste autorizzati.	
E' vietata all'Appaltatore la riproduzione o la diffusione anche parziale, sotto	
qualsiasi forma, delle informazioni e/o dei dati senza che vi sia stata espressa	
autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Inoltre, è vietata all'Appaltatore,	
salvo autorizzazione dell'Amministrazione, la diffusione e divulgazione della	
documentazione e del software, anche in forma prototipale, realizzato con il	
seguente appalto e di cui è previsto che Regione Toscana diventi proprietaria.	
Regione Toscana non si riterrà parte in causa di eventuali rivalse da parte di terzi	
sull'Appaltatore per quanto riguarda diritti di proprietà del software, licenze e	
quant'altro acquisito con il presente appalto.	
2. Restano esclusi dalla titolarità di Regione Toscana tutti i marchi (inclusi i marchi	
di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale	
relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica,	
adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.	
3. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore e a quanto stabilito nei	
precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Regione	
Toscana avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto quadro, ai sensi del	
successivo articolo 33 "Penali e risoluzione del contratto quadro" e dell'art. 1456 del	
codice civile.	
Per tutti i software infrastrutturali soggetti a licenza d'uso di cui l'Appaltatore ha	
proposto in offerta tecnica l'installazione ed l'utilizzo sugli apparati e sotto-sistemi	
di proprietà di Regione Toscana (si fa riferimento a titolo esemplificativo e non	
esaustivo ai software di corredo agli apparati hardware, ai sistemi operativi, ai	
framework di virtualizzazione, orchestrazione, monitoraggio, alle piattaforme e	
strumenti di gestione e controllo, ecc. di cui ai Capitoli 3, 4 e 5 dell'Allegato 1 al	
1	1

	3. Con la sottoscrizione del presente contratto quadro l' Appaltatore si obbliga al	
1	rispetto degli obblighi previsti dai codici di comportamento approvati dalle singole	
	amministrazioni.	
	ART. 33 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO	
	1. Le penali che saranno applicate all'Appaltatore sono di seguito riportate a seconda	
(	che riguardino esclusivamente la parte del contratto quadro che attiene alle	
]	prestazioni/servizi/opere da rendere a Regione Toscana oppure quelle da rendersi nei	
	confronti di tutte le Amministrazioni/Soggetti contraenti compresa Regione Toscana	
	e quelle relative l'intero contratto quadro che verranno contestate da Regione	
,	Toscana in qualità di titolare del contratto quadro.	
	2. L'Appaltatore è soggetto a penale relativamente alla parte del contratto quadro	
	che attiene alle prestazioni/servizi/opere da rendere a Regione Toscana:	
	2a) pari al 1 per mille della spesa media per l'energia elettrica sostenuta da	
	Regione Toscana nel periodo di riferimento per ogni giorno solare di ritardo, fino	
	al 15° giorno di ritardo, per mancata presentazione della voltura a proprio nome	
	del contratto per la fornitura di energia elettrica in uso in quel momento da parte	
	di Regione Toscana il giorno indicato per la riunione di coordinamento ai sensi	
	dell'articolo 6 del C.S.D.P.; "per mancata presentazione" si intende anche	
	l'ipotesi di presentazione di una voltura con modalità e validità non conforme	
	con quanto previsto all'articolo 6 del C.S.D.P.;	
	2b) pari allo 1 per mille della prima tranche dovuta per la voce TAB 1A, riga	
	TRANSITORIO del Dettaglio Economico per ogni giorno di ritardo rispetto al	
	termine massimo della fase 1 prevista nel crono programma di cui al capitolo 11	
	del Capitolato Tecnico fino al 15° giorno di ritardo;	
	2c) pari allo 0,3 per mille del valore della fornitura (calcolato con riferimento al	
	20) pair une sie per mine der vinere dem remine de mine me	
	42	

Dettaglio economico come somma del totale dei prezzi in colonna A moltiplicati	
per le rispettive quantità in colonna D della Tabella 1A, con esclusione della voce	
TAB. 1A, riga TRANSITORIO, e del totale dei prezzi in colonna A moltiplicati	
per le rispettive quantità in colonna D della Tabella 2A) per ogni giorno di ritardo	
rispetto al termine massimo della fase 2 prevista nel crono programma di cui al	
capitolo 11 del Capitolato Tecnico fino al 15° giorno di ritardo, ed allo 1 per	
mille dello stesso importo per ogni giorno di ritardo dal 16° giorno fino al 30°	
giorno di ritardo;	
2d) allo 0,3 per mille del valore della fornitura (calcolato come al punto	
precedente) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo della fase 3	
prevista nel crono programma di cui al capitolo 11 del Capitolato Tecnico fino al	
15° giorno di ritardo, ed allo 1 per mille dello stesso importo per ogni giorno di	
ritardo dal 16° giorno fino al 30° giorno di ritardo;	
2e) pari allo 0,3 per mille del valore della fornitura (calcolato come al punto	
precedente) per ogni giorno intercorrente tra la verifica di conformità negativa di	
ciascuna delle fase 1, 2 e 3 previste nel crono programma di cui al capitolo 11 del	
Capitolato Tecnico e la verifica di conformità con esito positivo;	
2f) pari al 1 per mille dell'importo contrattuale di Regione Toscana, nel caso di	
non ottenimento della certificazione ISO/IEC 27001 ai sensi dell'art. 13 del	
C.S.D.P. entro sei mesi (pari a 180 giorni solari) dall'avvio di esecuzione dei	
servizi per ogni mese di ritardo. Qualora il ritardo persista per un periodo	
superiore a 6 mesi Regione Toscana procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del	
D. Lgs. 50/2016, ferma l'applicazione della penale;	
2g) in ogni ipotesi di non mantenimento da parte dell'Appaltatore della	
certificazione ISO/IEC 27001 ai sensi dell'art. 13 del C.S.D.P. sarà applicata una	

penale pari a al 0,3 per mille dell'importo base, determinato per il calcolo delle	
penali di Regione Toscana ai sensi dell'Allegato H "Penali sui Livelli di servizio	
di cui al Capitolo 7 dell'Allegato 1 al Capitolato Speciale descrittivo	
prestazionale" al presente contratto quadro, per ogni giorno decorrente dalla data	
di sospensione/ritiro della suddetta certificazione fino al nuovo rilascio della	
stessa. Se all'Appaltatore non venga rilasciata la certificazione entro 6 mesi dalla	
sospensione/ritiro o altro della stessa Regione Toscana procede ai sensi dell'art.	
108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, ferma l'applicazione della penale;	
2h) pari alle percentuali individuate nell'Allegato H "Penali sui Livelli di servizio	
di cui al Capitolo 7 dell'Allegato 1 al Capitolato Speciale descrittivo	
prestazionale" per i livelli di servizio di cui al capitolo 7 del Capitolato Tecnico;	
2i) pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale relativo, per ogni giorno	
naturale e consecutivo di mancato rispetto del termine per la consegna del	
progetto esecutivo completo;	
21) pari al 0,5 per mille dell'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni giorno	
naturale e consecutivo di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal	
Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;	
2m) pari al 0,5 per mille dell'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni	
giorno naturale e consecutivo di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un	
verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;	
2n) pari al 0,5 per mille dell'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione	
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati per ogni giorno di	
ritardo naturale e consecutivo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori	
per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;	
20) pari al 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale previsto per l'esecuzione	

dei lavori per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine per	
l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 37 "Ultimazione dei lavori" del C.S.D.P.	
3. L'Appaltatore è soggetto a penale relativamente alla parte del contratto quadro che	
attiene alle prestazioni/servizi da rendere nei confronti di tutte le	
Amministrazioni/Soggetti contraenti compresa Regione Toscana:	
3a) pari allo 1 per mille dell'importo base, determinato per il calcolo delle penali	
di ciascuna Amministrazione ai sensi dell'Allegato H "Penali sui Livelli di	
servizio di cui al Capitolo 7 dell'Allegato 1 al Capitolato Speciale descrittivo	
prestazionale" per ogni rilievo effettuato dalle singole Amministrazioni, ai sensi	
dell'art. 14 del C.S.D.P., in ordine ad inadempimenti generici ovvero afferenti	
agli obblighi contrattuali;	
3b) pari allo 1 per mille dell'importo base, determinato per il calcolo delle penali	
di ciascuna Amministrazione ai sensi dell'Allegato H "Penali sui Livelli di	
servizio di cui al Capitolo 7 dell'Allegato 1 al Capitolato Speciale descrittivo	
prestazionale" del presente contratto quadro, per ogni giorno di ritardo, al di fuori	
delle ipotesi di ritardo espressamente individuate nel presente articolo e	
nell'Allegato H, nel caso venga rilevato dall'Amministrazione un ritardo rispetto	
ai termini di esecuzione per l'espletamento di attività/servizi e altro, comunque	
previsti nel C.S.D.P e suoi allegati;	
3c) pari alle percentuali individuate nell' Allegato H "Penali sui Livelli di	
 servizio di cui al Capitolo 7 dell'Allegato 1 al Capitolato Speciale descrittivo	
prestazionale" per i livelli di servizio di cui al capitolo 7 del Capitolato Tecnico.	
4. L'Appaltatore è soggetto a penale relativamente all'intero contratto quadro che	
verranno contestate da Regione Toscana in qualità di titolare dello stesso:	
4a) pari allo 1 per mille della somma degli importi base di Regione Toscana e di	
45	

tutte le altre Amministrazioni aderenti, determinati per il calcolo delle penali ai	
sensi dell'Allegato H "Penali sui Livelli di servizio di cui al Capitolo 7	
dell'Allegato 1 al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale" per ogni risorsa	
sostituita su iniziativa dell'Appaltatore e non preventivamente comunicata ed	
approvata da Regione Toscana;	
4b) pari allo 1 per mille della somma degli importi base di Regione Toscana e di	
tutte le altre Amministrazioni aderenti, determinati per il calcolo delle penali ai	
sensi dell'Allegato H "Penali sui Livelli di servizio di cui al Capitolo 7	
dell'Allegato 1 al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale" per ogni rilievo	
effettuato da Regione Toscana in qualità di Soggetto Aggregatore, ai sensi	
dell'art. 14 del C.S.D.P., in ordine ad inadempimenti generici ovvero afferenti	
agli obblighi contrattuali;	
4c) pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna ai soggetti aderenti	
di cui agli articoli 7 e 8 del presente contratto quadro del progetto dei fabbisogni,	
fino al 30° giorno di ritardo;	
d) pari alle percentuali individuate nell' Allegato H "Penali sui Livelli di servizio	
di cui al Capitolo 7 dell'Allegato 1 al Capitolato Speciale descrittivo	
prestazionale" per i livelli di servizio di cui al capitolo 7 del Capitolato Tecnico.	
5. Ogni Amministrazione/soggetto contraente compresa Regione Toscana anche in	
qualità di titolare del contratto quadro, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione	
del presente contratto quadro e dei suoi contratti attuativi idonei all'applicazione	
delle penali previste, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le	
inadempienze riscontrante con l'indicazione della relativa penale da applicare, con	
l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della	
medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.	

6. Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento	
non è imputabile allo stesso, ogni Amministrazione/soggetto contraente compresa	
Regione Toscana anche in qualità di titolare del contratto quadro applicherà le penali	
nella misura riportata nel presente contratto quadro, a decorrere dalla data di	
inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi	
corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al	
pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al	
successivo art. 35, che dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore senza bisogno di	
ulteriore diffida.	
7. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della	
motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore non applicherà le	
penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di	
contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.	
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana e delle	
Amministrazioni/soggetti contraenti ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso	
salvo il diritto degli stessi di richiedere il risarcimento del maggior danno.	
9. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate, da parte di Regione Toscana,	
di cui alle lettere da 2.a) a 2.h) e da 3.a) a 3.c) sia superiore al 10% del corrispettivo	
contrattuale per Regione Toscana ad esclusione del corrispettivo contrattuale per i	
servizi di progettazione e coordinamento e per l'esecuzione dei lavori,	
l'Amministrazione, disporrà la risoluzione del contratto quadro ai sensi dell'art.	
1456 del codice civile.	
10. Qualora l'importo complessivo delle penali di cui alle lettere da 3.a) a 3.c)	
irrogate da parte di ciascuna Amministrazione/soggetto contraente diversa da	
Regione Toscana sia superiore al 10% del proprio corrispettivo contrattuale lo stesso	

disporrà la risoluzione del proprio contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.	
11. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate, da parte di Regione Toscana	
in qualità di titolare del contratto quadro, di cui alle lettere da 4.a) a 4.d) sommate a	
quelle irrogate da parte di ciascuna Amministrazione/soggetto contraente compresa	
Regione Toscana sia superiore al 10% del importo massimo del contratto quadro,	
Regione Toscana disporrà la risoluzione del contratto quadro ai sensi dell'art. 1456	
del codice civile.	
12. La Regione procederà alla risoluzione del contratto quadro per inadempimento ai	
sensi dell'art. 1454 del codice civile qualora:	
- una volta trascorsi 15 giorni solari di ritardo rispetto al termine massimo di	
consegna della fase 1, ed aver invitato l'Appaltatore a conformarsi assegnando un	
termine di 15 giorni persista l'inadempimento;	
- una volta trascorsi 30 giorni solari di ritardo rispetto al termine massimo di	
consegna della fase 2 e fase 3, ed aver invitato l'Appaltatore a conformarsi	
assegnando un termine di 15 giorni persista l'inadempimento;	
- una volta trascorsi 15 giorni solari rispetto alla richiesta da parte	
dell'Amministrazione a seguito di curricula/certificazioni del personale in	
sostituzione non conformi alle caratteristiche richieste nell'allegato 2."Profili delle	
Figure Professionali" al C.S.D.P.	
13. La Regione Toscana laddove a seguito di istruttoria accerti il verificarsi delle	
condizioni di seguito elencate procederà alla risoluzione del contratto quadro ai sensi	
dell'art. 1456 del codice civile:	
 - per mancato avvio dell'esecuzione;	
- per ritardo dell'Appaltatore superiore a 30 giorni naturali e consecutivi rispetto ai	
termini per la presentazione del progetto esecutivo delle opere indicato all'art. 15	
48	

"	
"oggetto e termini della progettazione esecutiva delle opere" del C.S.D.P.;	
- qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione;	
- per ritardo dell'Appaltatore superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali e	
consecutivi rispetto al termine di esecuzione dei lavori indicato all'art. 18	
"Consegna, inizio e termine dei lavori" del C.S.D.P.;	
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per la progettazione esecutiva e	
per l'esecuzione dei lavori superi il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale	
dato dalla somma del corrispettivo previsto per le prestazioni progettuali e	
l'esecuzione dei lavori;	
- in caso di mancata presentazione della voltura del contratto di energia elettrica dal	
46° giorno dall'avvio dell'esecuzione del contratto quadro;	
- in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa	
per ciascuna delle fasi 1, 2 e 3;	
- in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa	
 in relazione alla lettera c) dell'articolo 14 "Controlli e verifica di conformità" del	
 C.S.D.P.;	
 - in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica negativa	
 in relazione ad ordini successivi di particolare complessità previsti dall'articolo 14	
 "Controlli e verifica di conformità" del C.S.D.P.;	
- a seguito di almeno n. 10 risoluzioni da parte delle Amministrazioni aderenti per	
 cause disciplinate dal presente contratto quadro oppure qualora la risoluzione	
riguardi più ordinativi di fornitura per un importo complessivo pari al 25%	
 dell'importo massimo previsto per le adesioni;	
- in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore rispetto a quanto prescritto ai	
punti 1, 2 dell'art. 31 "Proprietà e titolarità" del presente contratto;	
49	

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente	
contratto quadro non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n.	
136/2010;	
- in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana;	
- in caso di cessione in tutto o parte del contratto quadro;	
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	
Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di	
Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo	
dell' Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;	
 - in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (attività	
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).	
14. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da	
 parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la	
Regione Toscana procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e/o ai	
sensi dell'art. 1454 del c.c. Costituisce comunque grave inadempimento qualsiasi	
ritardo superiore ai termini massimi previsti per le applicazione delle penali.	
 15. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito	
 alla risoluzione del contratto quadro, comprese le eventuali maggiori spese connesse	
 al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la	
Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito	
dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia	
fideiussoria.	
 16. In caso di risoluzione del contratto quadro, ai sensi dei precedenti commi del	
presente articolo:	
- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;	
50	

- Regione Toscana procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia	
definitiva di cui al successivo articolo 35, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni,	
anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento;	
- Regione Toscana si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 di	
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria	
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo	
contratto quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni.	
17. Le cause di risoluzione del contratto quadro previste valgono anche per gli Enti	
che aderiscono al contratto quadro, relativamente alla loro specifica parte di	
prestazione e per quanto applicabili agli stessi.	
18. La risoluzione del contratto quadro da parte di Regione Toscana ha effetto anche	
rispetto agli atti di adesione già perfezionati i quali si risolveranno contestualmente	
alla risoluzione di Regione Toscana.	
ART. 34 – CAUZIONE O GARANZIA FIDEIUSSORIA PER RATA DI SALDO	
1. L'Appaltatore al fine di poter emettere le fatture afferenti la rata di saldo delle	
prestazioni di ciascuno degli Enti, dei soggetti aderenti e di Regione Toscana, dopo	
il rilascio da parte di Regione Toscana del certificato di verifica di conformità	
provvisorio di cui all'art. 13 "Verifica di conformità" deve costituire una cauzione o	
garanzia fideiussoria nei confronti di Regione Toscana pari all'importo cumulativo	
delle rate di saldo dovute da ciascuno dei sopracitati soggetti, maggiorato dal tasso	
di interesse legale ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e avente	
validità non inferiore a due anni.	
2. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D.	
Lgs. 50/2016 e 235 del D.P.R. 207/2010, dovrà prevedere la rinuncia del beneficio	
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15	
51	

(quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte di Regione Toscana.	
ART. 35 – GARANZIA DEFINITIVA	
1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto quadro per l'esecuzione	
delle prestazioni da svolgersi nei confronti di Regione Toscana e nei confronti di	
tutti i soggetti aderenti al presente contratto quadro l'Appaltatore ha costituito	
garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1520354 in data 26/09/2019 con	
la quale Appaltatore Elba Assicurazioni S.p.A. si costituisce fideiussore a favore	
della Regione Toscana nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della	
somma di Euro 1.690.401,15.	
2. L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.	
L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto le società costituenti il	
Raggruppamento sono in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93 comma 7	
del D. Lgs. 50/2016, conservate in copia conforme agli originali agli atti	
dell'Ufficio.	
3. La suddetta garanzia dovrà essere integrata ogni qualvolta venga raggiunto un	
importo di adesioni con valore pari ad Euro 200.000,00.	
4. La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente	
 svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a	
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo	
garantito.	
L'ammontare residuo, pari al 20% dell' importo garantito, è svincolato a seguito di	
 rilascio del Certificato di verifica di conformità provvisorio delle intere prestazioni	
 del contratto quadro.	
ART. 36 – OBBLIGHI ASSICURATIVI	
1. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Regione Toscana, prima della data	
52	

individuata per la stipula dell'atto integrativo, di cui al precedente articolo 3 "Atto	
integrativo":	
- idonea polizza assicurativa, punto 4 dell'art. 8 "Assicurazioni" del C.S.D.P. a	
copertura di tutti i danni subiti dalla Regione Toscana a causa di danneggiamento o	
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, per un	
massimale pari a:	
- partita 1: opere Euro 932.158,30;	
- partita 2: opere preesistenti Euro 5.000.000,00;	
- partita 3: demolizione e sgombero Euro 93.216,00;	
- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro 500.000,00.	
Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili	
alla Regione Toscana sia relativamente alle partite 1, 2 e 3, sia in relazione alla	
garanzia di responsabilità civile verso i terzi.	
ART. 37 – POLIZZA ASSICURATIVA	
1. Ai sensi dell'art. 8 "Assicurazioni" del C.S.D.P., a garanzia della responsabilità	
civile verso terzi e professionale l' Appaltatore ha stipulato:	
- Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) n. 390808140 e Polizza	
Responsabilità Civile Professionale n. 390808141 in data 30/09/2019 con Generali	
Italia S.p.A. e relativo Certificato di Assicurazione;	
- Polizza di Responsabilità Civile Professionale del Progettista n. 390808142 in data	
 30/09/2019 con Generali Italia S.p.A.	
 ART. 38 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
 1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle	
 persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Regione Toscana –	
Giunta Regionale, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Appaltatore	
53	

Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del	
presente contratto quadro afferenti a Regione Toscana - Giunta Regionale che	
comportano il trattamento di dati personali per conto del suddetto Titolare. Tale	
nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si	
considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il	
rapporto con il Titolare per qualsiasi motivo.	
2. L'Appaltatore, in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare	
in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure	
tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal	
Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati	
personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la	
riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.	
3. L'Appaltatore, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai	
propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto	
trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali	
venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione. In tal senso il	
responsabile, si impegna a consegnare al Titolare e al DPO della Giunta Regionale	
Toscana il disciplinare di comportamento degli autorizzati e degli altri dipendenti	
coinvolti in modo e diretto o indiretto, nella esecuzione dei trattamenti svolti per	
conto del Titolare e delle istruzioni impartite agli autorizzati nei loro relativi ruoli.	
4. Le seguenti istruzioni si riferiscono alla regolazione dei rapporti fra Titolare e	
Responsabile e in particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, l'Appaltatore si impegna	
a:	
1) adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti	
concordandone la struttura e le modalità di aggiornamento, con il DPO della	

Giunta Regionale Toscana entro 60 giorni dalla firma del contratto quadro, ed un	
elenco riassuntivo delle tipologie di dati trattati (dati comuni, dati particolari, dati	
giudiziari) e sulle categorie degli interessati e loro numerosità al fine di derivarne	
il livello di criticità nella esecuzione dei trattamenti;	
2) fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in	
tema;	
3) nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di	
sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei	
dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi	
identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e	
comunicandone al Titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di	
operatività;	
4) adottare, e far adottare agli eventuali sub-responsabili, idonee e preventive	
misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi	
violazione, rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali	
trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non	
conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 32 del GDPR,	
quali, tra l'altro:	
a) la pseudonimizzazione e la crittografia dei dati personali;	
b) la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la	
resilienza dei sistemi e dei servizi di elaborazione;	
c) la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in	
modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico;	
d) un processo per testare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure	
tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento, da	

documentare e rendere disponibile al Security Manager di regione Toscana;	
5) sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi	
affidamento di trattamenti ad ulteriore responsabile (cd. "sub-responsabile"),	
coerentemente con gli obblighi sanciti dal Codice degli Appalti vigente. Nel caso	
in cui per le prestazioni del contratto quadro che comportano il trattamento di	
dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è	
obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento	
sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al	
Titolare. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a	
quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno	
specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile del trattamento	
assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in	
termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure	
tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai	
principi e alle esigenze del Regolamento UE;	
6) rendere pubblico l'elenco dei soggetti sub-responsabili;	
7) predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò	
appaia necessario, al Titolare, una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e	
alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate	
ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri	
derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente	
occorsi;	
8) comunicare tutti gli incidenti, anche non gravi, al Security Manager di	
Regione Toscana in un formato condiviso al fine di organizzarli in forma di	
registro a supporto delle azioni di conoscenza e rimedio;	

9) assistere e garantire il Titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e	
nel rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la	
protezione dei dati personali; in tali casi il Responsabile deve avvisare	
tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di	
richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per	
la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di	
richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati	
personali effettuate in ragione del presente contratto quadro;	
10) assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei	
diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora	
gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto	
ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le	
istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro	
agli interessati nei termini prescritti;	
11) assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare	
del trattamento, ed in particolare al Security Manager del Titolare, nel garantire il	
rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR;	
12) garantire l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su richiesta del	
Titolare, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da	
parte del Titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto	
del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il	
Titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità	
del servizio;	
13) restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata	
la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in	

proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la	
conservazione dei dati. In tal senso entro 120 giorni dalla firma del contratto	
quadro l'Appaltatore e il responsabile del contratto per la Regione Toscana,	
concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non precostituirsi di	
situazioni di lock in e di gestire agevolmente, in modo sicuro e con tempi	
ragionevoli, la chiusura del contratto quadro e l'eventuale subentro di un nuovo	
contraente o la gestione in autonomia in toto o in parte dei servizi. Tale accordo	
documentato viene messo a disposizione del Titolare e del DPO della Giunta	
regionale;	
14) Notificare prontamente al Titolare qualsiasi violazione di dati personali,	
qualsiasi richiesta ricevuta dagli interessati e qualsiasi richiesta legalmente	
vincolante per la divulgazione dei dati personali da parte di un'Autorità	
Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria – salvo i casi in cui ciò sia vietato per	
rilevante interesse pubblico, che impatti sui trattamenti a questi ascrivibili. In	
particolare il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza	
ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di	
dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni	
documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per	
permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare	
questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro	
il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il	
Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il	
 Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste	
e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del	
Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;	

15) mettere a disposizione, su richiesta del Titolare del trattamento – in	
particolare al DPO ed al Security Manager –, tutte le informazioni necessarie per	
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, agevolando il	
contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare	
del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;	
16) consentire, come attività prevista e regolata nel contratto di appalto, l'attività	
di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del Security Manager	
sull'infrastruttura tecnologica, sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro	
efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando	
attivamente alle attività di rilevazione e misura;	
17) comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della	
protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato	
uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della	
protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in	
costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;	
18) mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e	
controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche	
adottate;	
19) fornire e mantenere aggiornato il catalogo degli Asset (comprese le	
applicazioni utente e quelle di gestione dei sistemi e degli apparati), delle	
minacce e delle misure di sicurezza adottate e delle loro correlazioni al fine di	
una agevole valutazione dei rischi in fase di DPIA. A tal fine l'appaltatore	
concorda entro 60 giorni dalla firma del contratto quadro, con il responsabile di	
contratto e il Security Manager i contenuti e i formati dei cataloghi al fine della	
condivisione e l'aggiornamento di tali informazioni;	

20) fornire al Titolare e al DPO per il tramite del responsabile di contratto il	
proprio piano di qualità di esecuzione della fornitura dei servizi, contenente le	
misure tecniche, organizzative e di processo, al fine di fare fronte ai principi del	
GDPR con riferimento particolare all'accountability, alla Data Protection By	
design e by Default, alla tenuta del registro dei trattamenti, alla garanzia del	
rispetto dei diritti degli interessati di cui al Capo III del regolamento e alla	
consapevole responsabilizzazione del proprio personale coinvolto nel trattamento	
dei dati che avviene per conto del Titolare;	
21) mantenere aggiornato l'elenco degli asset gestiti per Titolare e consentire	
l'accesso ai dati in formato strutturato in modo da consentire la fattiva verifica del	
registro dei trattamenti.	
5. Ogni Ente o Soggetto aderente al contratto quadro diverso da Regione Toscana –	
Giunta Regionale provvederà altresì a nominare, attraverso apposito atto,	
l'Appaltatore quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del	
Regolamento UE 2016/679 per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dei propri	
contratti attuativi che comportano il trattamento di dati personali dei quali siano	
Titolari. Ogni Ente o Soggetto aderente al contratto quadro nella loro piena Titolarità	
potranno confermare le istruzioni precedenti o modificarle. L'Appaltatore si	
impegna ad accettare la suddetta nomina.	
ART. 39 – RECESSO	
1. La Regione Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto quadro	
integralmente o parzialmente in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs.	
 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture	
eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.	
2. Il recesso totale o parziale di Regione Toscana comporterà anche la decadenza	
60	

totale o parziale degli atti di adesione già perfezionati.	
3. L'eventuale recesso dovrà essere comunicato all'Appaltatore con un preavviso di	
almeno 20 giorni.	
4. L'Appaltatore rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa	
anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso	
spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
5. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto quadro.	
ART. 40 – CONDIZIONE RISOLUTIVA ESITO DEL GIUDIZIO PENDENTE	
DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO E FACOLTA' DI RECESSO	
1. Il presente contratto quadro è condizionato risolutivamente ai sensi dell'art. 1353	
del Codice civile all'esito del giudizio in appello pendente dinanzi al Consiglio di	
Stato Reg. Gen. N. 7033/2019. Pertanto qualora il giudizio pendente dinanzi al	
Consiglio di Stato si concluda con l'annullamento della gara o abbia esito	
sfavorevole per l'Appaltatore con conseguente annullamento dell'aggiudicazione	
disposta in suo favore e dichiarazione di contestuale perdita di efficacia del presente	
contratto quadro, quest'ultimo si intenderà risolto ma l'Appaltatore sarà tenuto a	
garantire la continuità delle prestazioni alle medesime condizioni tecniche ed	
economiche del contratto quadro fino alla data di comunicazione formale di subentro	
del nuovo appaltatore.	
2. Nell'ipotesi in cui venga accolto l'appello e non venga dichiarata l'inefficacia del	
contratto quadro, l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di recedere dal	
presente contratto quadro con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.	
3. Al fine di mitigare potenziali riverberi negativi per l'Amministrazione derivanti	
dall'avverarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 1 e 2, l'Amministrazione	
non richiederà l'esecuzione dei servizi di cui alle Tabelle 1A, 1B, 1C, 2A, 2B che	
61	

includano prezzi omnicomprensivi per la fornitura, installazione etc. come descritti	
nell'Allegato 1 al disciplinare di gara, nonché della Tabella 2C - voce TAB2C.1 -	
sino all'esito del giudizio riferito al precedente punto 1.	
4. In caso di avveramento della condizione risolutiva di cui al precedente punto 1 o	
di esercizio della facoltà di recesso di cui al precedente punto 2, in deroga a quanto	
previsto nel precedente articolo 39 – "Recesso", dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016,	
nonché dall'art. 1671 del codice civile, in relazione alle prestazioni effettuate	
dall'Appaltatore e/o dai suoi subappaltatori, l'Appaltatore, previa verifica di regolare	
esecuzione, avrà diritto al pagamento di tutte le prestazioni effettuate, secondo la	
seguente disciplina:	
a) per i servizi di cui alla Tabella 1A del Dettaglio Economico righe:	
"Transitorio", "SCT-WAN", "MNGT-WAN-SEC", "VDC-MNGT", "STREAM –	
MNGT", "RTRT – DESK – MNGT", "IXP-MNGT", "FACILYTIES –MNGT" e	
per tutte le altre voci della stessa Tabella 1A non ricomprese nella previsione di	_
cui al precedente punto 3 e per i servizi a consumo delle Tabelle 3 e 4 del	
Dettaglio Economico, qualora ordinati, saranno riconosciuti i canoni per il	
periodo di effettiva erogazione e quota parte del prezzo a corpo della voce	
"Transitorio" proporzionalmente all'effettivo periodo di erogazione;	
b) per il rinnovo delle licenze o per l'eventuale fornitura di nuove licenze della	
Tabella 2D e 2E del Dettaglio Economico saranno riconosciuti, se ordinati, i costi	
di sottoscrizione delle licenze;	
c) per tutte le altre voci delle Tabelle 1B, 1C, 2A e 2B del Dettaglio Economico	
non ricomprese nella previsione di cui al precedente punto 3, nella misura	
ordinata saranno riconosciuti i canoni per il periodo di erogazione;	
d) le voci TAB2C.2 e TAB2C.3 della Tabella 2C del Dettaglio Economico	

saranno riconosciute solo ove le stesse possono essere utilmente utilizzate	
dall'Amministrazione a suo insindacabile giudizio.	
5. In caso di avveramento della condizione risolutiva di cui al precedente punto 1 o	
di esercizio da parte dell'Amministrazione della facoltà di recesso di cui al	
precedente punto 2, l'Appaltatore dichiara espressamente, fatto salvo quanto	
previsto nel presente articolo relativamente al pagamento delle prestazioni effettuate,	
di rinunciare ora per allora, irrevocabilmente e a titolo definitivo a successive azioni	
e/o eccezioni a titolo risarcitorio nei confronti di Regione Toscana e/o delle	
Amministrazioni eventualmente aderenti al presente contratto quadro.	
Restano salvi, impregiudicati e non rinunciati i diritti di impugnativa	
dell'Appaltatore avverso i provvedimenti giudiziari che lo vedessero soccombente	
nell'eventuale contenzioso specificato al precedente punto 1.	
ART. 41 – RECESSO EX D. LGS. 159/2011	
1. Regione Toscana si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs.	
159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del	
presente contratto quadro, il controllo risultante dall'Informazione prefettizia	
antimafia relativa alla Società Telecom Italia S.p.A. e/o IBM Italia S.p.A. e/o Lutech	
S.p.A. dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già	
eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei	
limiti delle utilità conseguite.	
ART. 42 – SPESE CONTRATTUALI	
1. I corrispettivi del presente contratto quadro sono soggetti alle disposizioni di cui	
al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto	
riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta	
di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A.	

relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana, mentre	
l'imposta di bollo e di registro ed ogni altro onere contrattuale è a carico	
dell'Appaltatore.	
ART. 43 – NORME DI RINVIO	
1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto quadro si richiamano le	
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:	
- il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";	
- la L.R. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni	
sulla sicurezza e regolarità del lavoro", per le parti compatibili;	
- il Regolamento di attuazione della L.R. n. 38/2007 approvato con decreto del	
Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e 45/R del 7/08/2008, per le	
parti compatibili.	
- il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006	
per le parti non abrogate ed in vigore alla data di indizione del bando di gara;	
- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti non	
abrogate ed in vigore alla data di indizione del bando di gara.	
ART. 44 – FORO COMPETENTE	
1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente	
contratto quadro, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il	
Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
ART. 45 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI	
DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE	
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, del Codice Civile l'Ing.	
Stefano Cinquini dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli	
articoli: 21 - Obblighi dell'Appaltatore alla scadenza del contratto quadro; 26 -	
64	

Fatturazione e pagamenti; 30 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 33 -	
Penali e risoluzione del contratto quadro; 39 - Recesso; 40 - Condizione risolutiva	
esito del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato e facoltà di recesso; 41 -	
Recesso ex D. Lgs. 159/2011 e 44 - Foro competente.	
ART. 46 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI	
1. Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli	
allegati.	
************************	
Richiesto io, Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana, ho	
ricevuto il presente contratto quadro composto da n. 64 pagine elettroniche per	
intero e parte della pagina n. 65 che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con	
me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo:	
- relativamente all'originale in formato elettronico del presente atto e sua copia per	
la registrazione, in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del	
D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in	
misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa	
allegata al D.P.R. n. 642/1972;	
- relativamente agli allegati all'originale in formato elettronico del presente atto	
mediante apposizione di bollo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di	
Firenze Prot. 62444/2009 del 22/10/2009) sulla loro copia analogica, che verrà	
conservata agli atti dell'Ufficio.	
Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei	
certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti la sottoscrizione del presente	
atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verificazione Aruba Sign.	